

## **AREA Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile**

---

### **Servizio Pianificazione del territorio**

#### **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

#### **OGGETTO:**

#### **VARIANTE PSC E RUE**

del Comune di  
**SAN GIOVANNI IN PERSICETO**

contestuale al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un “Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell’idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN” in località San Matteo della Decima.

#### **PROCEDIMENTO:**

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
RELATIVO ALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO  
CONTESTUALE AL PAUR

Bologna, 19 luglio 2022

*Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna*

## Sommario

Sommario.....	2
1. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	3
1.1 PREMESSE .....	3
1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA PRESENTATA .....	3
1.3 SINTESI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ..	5
2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA .....	5
2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	5
2.2 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA .....	6
2.3 COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PSC E RUE)....	7
2.4 Conclusioni .....	8
2.4.1 Oggetto della proposta.....	8
2.4.2 Tutele viabilità e canali storici.....	9
2.4.3 La realizzazione e la scelta localizzati dell'edificio denominato "Hub di ricerca". ..	9
2.4.4 Il Consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale n. 24/2017 .....	9
2.4.5 La scelta dell'area di intervento .....	9
3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE .....	10
3.1 PREMESSA .....	10
3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE .....	10
3.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE .....	17
3.4 VALUTAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI SISMICI .....	17
4. ALLEGATI.....	17

## 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1.1 PREMESSE

La legge regionale 4 LR 4/18 *“Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”* all'art. 2 definisce il provvedimento autorizzatorio unico come *“provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA”* ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale;

L'art. 21 della Legge regionale di cui sopra prevede che laddove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per alcune opere, tra le quali le opere pubbliche o di pubblica utilità.

In data 19/01/2022 sul sito web della Regione Emilia-Romagna e sull'albo pretorio informatico dell'Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto e sul BURERT del 19/01/2022 è stato pubblicato l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in oggetto, ai sensi dell'art. 15 della LR 4/18 al fine dell'approvazione del progetto denominato *“Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN”*, in Comune di San Giovanni in Persiceto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della LR 4/2018, l'Autorità competente è la Regione Emilia – Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

Come si evince dalla bozza di verbale inviata da ARPAE AACM in data 18/07/2022 prot. n. 44891 il PAUR, secondo quanto richiesto dal proponente, ed integrato nella fase di completezza, comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e di seguito indicati:

- Valutazione di impatto ambientale (VIA) D.Lgs. 152/06 e L.R. 4/2018
- Parere sull'impatto ambientale L.R. 4/2018, art. 19, comma 7
- Autorizzazione Unica (AU) impianti FER (D. Lgs. 387/2003)
- Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29sexies del D.Lgs. 152/2006
- Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici ai sensi della L.R. 10/1993
- Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e del DPR 380/2001 (per fotovoltaico e hub)
- Variante agli strumenti urbanistici del Comune di San Giovanni in Persiceto e relativa ValSAT ai sensi dell'art.21 della L.R. 4/2018
- Atto del Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Bologna per: variante urbanistica, ValSAT, nonché per gli accessi
- Parere attraversamento e posa cavidotto
- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004
- Verifica archeologica preventiva ex D.Lgs. 50/2016
- Parere di conformità del Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi ex art. 2 del DPR 37/1998
- Piano Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017
- Nulla osta idraulico R.D. 523/1904
- Parere per gli accessi, attraversamenti e posa cavidotto su suolo pubblico
- Parere Sanitario
- Nulla Osta minerario ex RD 1775/1933
- Nulla Osta interferenza con impianti di trasporto a fune ex RD 1775/1933
- Nulla Osta reti e servizi di comunicazione elettronica Compatibilità elettromagnetica L. 36/2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003
- Nulla osta Militari e Aeronautici
- Gestione Interferenze Rete Gas/acqua
- Interferenze con le linee TLC TELECOM TIM s.p.a.
- Approvazione del progetto definitivo di connessione alla RTN

### 1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA PRESENTATA

Come si evince dalla documentazione trasmessa alla Città metropolitana con nota PG. 1691 del 14/01/2022 (successivamente integrata) e alla quale si rimanda per una puntuale descrizione, il progetto riguarda la realizzazione di un HUB che si delinea come *“punto di sviluppo, ottimizzazione e scale-up per società che producono elettrolizzatori, celle a combustibile, impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno; dovrà funzionare in una modalità mista tra incubatore, fornitore di servizi e coworking, potrà essere punto di*

*scambio e testing per idee nuove di start up ed università."*

Il progetto prevede la costruzione di un'area dotata sia delle caratteristiche di alimentazione green, che saranno garantite dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico, sia delle caratteristiche necessarie per il testing e lo scale-up di tutte le tecnologie di produzione, stoccaggio, distribuzione e ri-trasformazione di idrogeno attualmente emergenti.

Tale progetto prevede anche la realizzazione di un cavidotto ipogeo a media tensione (MT) per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e ai vari nodi energetici esistenti o di nuova fabbricazione: cabina primaria (CP), cabina di sezionamento, cabina di ricezione, cabina di distribuzione. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una sola colonna di rifornimento destinata agli autobus di trasporto urbano, con la possibilità eventuale in un futuro prossimo di aggiungerne una adiacente per il rifornimento di auto private. Secondo quanto riportato nella relazione di progetto la capacità produttiva giornaliera dell'elettrolizzatore sarà pari a 150 kg H<sub>2</sub>/gg pari al rifornimento di 3-4 autobus al giorno.

L'hub di ricerca ha una dimensione in pianta di circa 57 m per 12 m, si eleva di un solo piano fuori terra e si conclude con una copertura piana alla quota di circa 4 m.

I parametri principali di progetto sono i seguenti:

Superficie territoriale (St)= 126.124 m<sup>2</sup>

Superficie utile totale (Su) = 869 m<sup>2</sup>

Di cui:

- superficie utile (Su) Hub di ricerca = 701 m<sup>2</sup>

- superficie utile (Su) distributore = 168 m<sup>2</sup>

L'impianto di produzione idrogeno sarà composto da 3 elementi principali:

1. Elettrolizzatore
2. Sistema di compressione
3. Serbatoi di stoccaggio

La scissione dell'acqua richiede un consumo elettrico teorico di circa 3,55 kWh/Nm<sup>3</sup> di idrogeno, che è fornito dal flusso di corrente continua, con un consumo reale effettivo di circa 4,8 kWh per ogni Nm<sup>3</sup>/h prodotto; una frazione della potenza totale viene persa e rilasciata sotto forma di calore.

L'acqua necessaria all'elettrolisi, e alle strutture del progetto, viene prelevata direttamente dall'acquedotto (4,5 mc/h) per poi essere sottoposta ad un trattamento di purificazione ad osmosi prima dell'invio ai serbatoi di servizio direttamente a bordo macchina.

A valle della produzione dell'idrogeno, lo stesso sarà inviato all'unità di compressione. La pressione finale di utilizzo dovrà raggiungere i 350 bar per questo verrà realizzata una stazione di compressione fino a 450/500 bar.

L'idrogeno compresso sarà immagazzinato in apposito sistema di stoccaggio, costituito da 8 moduli allocati in cabinato da 20'.

La pressione di stoccaggio è di 450 bar, i moduli possono contenere fino a 280 kg di H<sub>2</sub> complessivamente.

L'impianto fotovoltaico proposto ha una potenza nominale pari a 8,982 MWp, quale risultante dalla somma delle potenze elettriche di n.2 sottocampi di potenza pari a 3,006 MWp e 5,976 MWp, pari al prodotto tra il numero totale dei moduli da utilizzare e la potenza nominale del singolo modulo: 14.970 moduli x 600 W/modulo = 8,982 MWp.

Si prevede di installare i moduli fotovoltaici su apposite strutture metalliche infisse nel terreno tramite la tecnica del battipalo. Tali strutture saranno collegate all'impianto generale di messa a terra dell'impianto.

L'impianto è costituito da n.499 stringhe ciascuna formata da n.30 pannelli collegati in serie.

Il sezionamento e la protezione delle stringhe si prevede siano realizzati mediante quadri elettrici di campo opportunamente accessoriati.

Relativamente alla localizzazione dell'area di intervento il progetto interessa l'ambito di potenziale trasformazione produttiva APR.SG\_I e l'ambito di potenziale trasformazione residenziale denominato ARS.SG\_V, così come meglio descritto nel paragrafo 2.3 "Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE)". Il progetto si configura in variante urbanistica al PSC e al RUE.

Come si evince dalla Relazione P.5.8 "Variante urbanistica" il progetto si configura come variante cartografica al PSC e pertanto non comporta variante alle norme tecniche di attuazione del PSC stesso.

Dalla documentazione di cui sopra si evince che *"la variante non modifica in alcun modo le Norme Tecniche di Attuazione ancora valide in quest'area, ma agisce solo in minima parte sulla tavola tematica "PSC.SG/T.1a - Classificazione del territorio ed assetto delle infrastrutture" nella maniera sopra mostrata, continuando a far riferimento pedissequamente a quanto dichiarato all'art.34"*.

La presente proposta propone, inoltre, una modifica cartografica e normativa al RUE. Dall'elaborato Norme Tecniche di Attuazione P.10 si rileva, infatti, l'introduzione nelle norme del RUE dell'Art. 47 ter *"Aree edificate in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR). Ambito speciale APR.SG\_V*

dedicato alla realizzazione di impianti di pubblica utilità”.

### 1.3 SINTESI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Con nota PG 63624/21 del 26 ottobre 2021 ARPAE AACM ha inoltrato alla Città Metropolitana la richiesta di verifica di completezza documentale.

Con nota PG 68560/2021 il 15/11/2021 la Città metropolitana ha inoltrato la richiesta di integrazioni documentali.

Con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 1691/2022 del 14/01/2022 ARPAE ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento ed ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi. In data 19/02/2022 si è tenuta la prima conferenza dei servizi istruttoria durante la quale il proponente ha illustrato il progetto e la Città Metropolitana ha anticipato la richiesta di integrazioni che ha successivamente formalizzato con nota PG 14693/2022 inviata il 10/03/2022.

Nel dettaglio le integrazioni richieste riguardavano:

1. chiarimenti in merito all'interesse pubblico del progetto proposto;
2. richiesta di motivazioni in merito alla scelta localizzativa dell'edificio destinato ad HUB di ricerca la cui localizzazione proposta risulta distante dal territorio urbanizzato;
3. richiesta di motivazioni in merito alla necessità di interessare anche l'“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” ARS.SG\_V e situato in area non contigua all'“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi” APR.SG\_I individuato quale ambito principale per la localizzazione dell'intervento in oggetto;
4. richiesta di approfondimenti al fine di verificare se gli interventi, così come proposti, comportino consumo di suolo ai sensi degli art. 5 e 6 della LR 24/2017;
5. richiesta integrazione degli elaborati di variante urbanistica;
6. richiesta di delucidazioni rispetto alla previsione di collegamenti ciclabili con l'abitato di San Giovanni in Persiceto;
7. richiesta di chiarimenti rispetto al rapporto esistente tra fotovoltaico e l'attività principale di produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione di idrogeno esplicitando anche la potenza “minima” necessaria per garantire il funzionamento dell'attività principale connessa alla produzione di idrogeno;
8. modifiche delle fasce di mitigazione previste nei confronti della viabilità storica e delle aree residenziali.

In data 02/05/2022 ARPAE, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 26858/2022, ha inoltrato la comunicazione di pubblicazione delle integrazioni pervenute.

In data 06/06/2022, ARPAE, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana con PG 34448/2022, ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria che si è tenuta in data 20/06/2022.

In tale occasione la Città Metropolitana di Bologna ha anticipato alcuni aspetti, relativamente alle integrazioni presentate, poi confermati con la nota PG 40839/2022 del 30/06/2022 e di seguito richiamati nel dettaglio nel paragrafo 2.5 Conclusioni.

## 2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

### 2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con Delibera Num. 1956 del 22/11/2021 la Regione Emilia Romagna ha approvato l'atto di coordinamento tecnico in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della LR n. 24 del 2017;

Nell'ambito di tale Deliberazione la Regione (paragrafo 6) ha chiarito che “*nel caso in cui il Comune non abbia avviato l'iter procedurale di approvazione del PUG entro il 1° gennaio 2022, l'effetto decadenziale (...) comporta, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2017, che al di fuori del territorio urbanizzato non possano essere attuati solo le nuove lottizzazioni di ogni destinazione funzionale e gli interventi residenziali (a libero mercato) previsti dalla pianificazione urbanistica vigente; mentre rimangono pur sempre realizzabili, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo 5., singoli insediamenti aventi destinazione funzionale diversa dal residenziale cui apposite disposizioni riconoscono una rilevanza strategica e, per tale ragione, sottopongono a procedure approvative speciali, tra cui i progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”.

Tra i procedimenti annoverati si rilevano, ad esempio i procedimenti di cui agli artt. 53 e 60 della LR 24/2017, l'art. 8 del DPR 160/2010 (SUAP) ecc...quali “*procedimenti speciali*” che costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo.

L'Atto di coordinamento prevede, altresì, che per tutte le opere pubbliche e gli insediamenti produttivi

soggetti a VIA le medesime opportunità localizzative in variante sono ammesse dall'art. 21, della L.R. n. 4 del 2018.

Tale possibilità è ammessa nella piena osservanza dei casi in cui la legge ne ammette il ricorso e con la precisazione che, qualora questi strumenti comportino la localizzazione di opere o interventi al di fuori del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 24 del 2017, trovano applicazione i limiti (del 3%) e le condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'articolo 6 della medesima legge urbanistica regionale.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 16 febbraio 2022 la Regione ha approvato gli *"Indirizzi attuativi della delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali"*.

Con riferimento alla normativa in materia energetica occorre infine richiamare le nuove disposizioni di cui al D.Lgs 199/2021 così come di recente aggiornato con DL n. 21 del 21/03/2022 e il DL n. 50 del 17/05/2022 che si ritiene di dover considerare anche in virtù dei rilevanti obiettivi di interesse generale che riveste.

L'art. 20 del decreto legislativo di cui sopra prevede, infatti, una nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare il comma 8 lettera c-quater, individua le aree idonee all'installazione di tali impianti tra le quali rientrano *"le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.[...] la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici"*.

## 2.2 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA

L'area oggetto di intervento è classificata dal PTM come segue e ricade all'interno dei seguenti vincoli e/o tutele:

- Aree agricole della Pianura Alluvionale (Artt. 16 e 18)
- Reticolo idrografico secondario e minuto (alveo 15 m per parte, tutela fluviale 20 m per parte) (art. 20 PTM)
- Controllo degli apporti d'acqua in pianura (Art. 4.8 Allegato A PTM)
- Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario-RP (Art. 30)
- Area L-Zona di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione (Art. 28)
- Principali canali storici (Canale di Cento) (Art. 47)
- Viabilità Storica (Art. 47)
- Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua (Art. 20)

Relativamente al sistema di vincoli individuati dal PTM occorre evidenziare in particolare quanto previsto dall'art. 47 del PTM in merito al **sistema dei canali storici e della viabilità storica** il quale dispone che: *"Le nuove urbanizzazioni [...] non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti [...] devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni, alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva."*

Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 199/2021 occorre evidenziare in particolare che il "Canale di Cento" (così come si evince dal parere trasmesso dal Comune di San Giovanni in Persiceto con nota 41978 del 04/07/2022) fa parte del sistema dei vincoli individuati dal PSC vigente che lo classifica come **corso d'acqua tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04**. Dalla ricognizione effettuata dal comune si evince, infatti, che l'area interessata dal progetto interferisce con la relativa fascia di tutela. A tal fine **occorre pertanto sottolineare che la proposta in oggetto, così come si evince anche dal parere sopra citato, non appare coerente con le disposizioni del D.Lgs 199/2021 sopra citato.**

Ai sensi dell'art. 7 del PTM, ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM assume il perimetro del territorio urbanizzato stesso così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Sulla base di tale perimetrazione l'area oggetto di intervento è individuata nel PTM come area agricola della pianura alluvionale di cui agli artt. 16 e 18 del PTM.

Tra gli obiettivi generali finalizzati alla tutela del territorio rurale (quale ecosistema necessario a garantire servizi ecosistemici essenziali quali quelli di supporto alla vita, di regolazione, di approvvigionamento e

servizi culturali) il PTM individua, a titolo esemplificativo, la protezione della risorsa suolo dal consumo indotto da fenomeni di impermeabilizzazione connessi alle urbanizzazioni e/o alla dispersione insediativa al fine della concreta attuazione all'obiettivo della riduzione del consumo di suolo; la protezione dei caratteri identitari dei diversi territori, degli ambiti di valore naturalistico e degli aspetti costituenti testimonianza delle diverse colture agricole.

Il PTM ha il compito di perseguire tali obiettivi anche attraverso strategie urbanistiche finalizzate alla soddisfazione delle finalità di conservazione delle risorse ambientali, limitando di conseguenza gli usi non agricoli ammissibili in territorio rurale.

### 2.3 COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PSC E RUE)

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 07/04/2011 e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011;

Il Comune ha approvato successivamente le successive varianti apportate ai piani PSC e RUE sopracitati e in particolare la variante specifica al PSC, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 30/06/2020 e la Variante n° 11 al RUE, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 29/04/2021;

A seguito dell'entrata in vigore della LR 24/2017 il Comune ha adottato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2019, *"Atto di indirizzo per l'attuazione di parte delle previsioni del PSC vigente. Definizione dei criteri di priorità, requisiti e limiti in base ai quali valutare la rispondenza dell'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati (art. 4, comma 2, L.R. 24/2017)"*;

Relativamente ai nuovi strumenti urbanistici comunali previsti dalla LR 24/2017 il Comune di San Giovanni in Persiceto ha avviato la Consultazione preliminare ai sensi dell'art. 44 della LR 24/2017 ma non ancora provveduto con l'assunzione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 45, comma 2 della medesima Legge Regionale.

Relativamente alla classificazione dell'area di intervento e alla sua interferenza con il sistema di vincoli e tutele presenti nella strumentazione urbanistica vigente (PSC) l'area in oggetto è interessata dai seguenti vincoli così come emerge dal parere del Comune di San Giovanni in Persiceto pervenuto con nota 41978 del 04/07/2022:

- Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Art. 54 NTA PSC;
- Dossi e paleodossi - Art. 58 NTA PSC;
- Unità di paesaggio - DOSSI DEL SAMOGGIA - Art 39 NTA PSC;
- Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici - Art. 40.1 NTA PSC;
- Fascia Tutela Fluviale PTCP - Art. 50 NTA PSC;
- Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici - Art. 49 NTA PSC;
- Fasce d'ambientazione e protezione - Art. 9 NTA PSC;
- Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (Art. 77 bis);
- Limiti di rispetto stradali - Art. 70 NTA PSC;
- ZALQ1 -Zone di attenzione per liquefazione tipo 1 Art.62 ter NTA PSC;

Le aree sono, inoltre, in parte limitrofe ai seguenti vincoli:

- Viabilità Storica – Art. 28 NTA PSC;
- Canali Storici – Art. 29 NTA PSC.

Nell'ambito del parere di cui sopra il Comune di San Giovanni evidenzia inoltre quanto segue:

*"Le aree oggetto di intervento (Allegato 2):*

**1. sono interessate dal vincolo di tutela fluviale ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004**

**2. ricadono in una fascia di rispetto minore di un chilometro rispetto ai seguenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004:**

**a) Complesso Parrocchiale San Matteo della Decima decreto n. 862 del 17/10/2006, catastalmente identificato al Foglio 21 mappali 52, 62 (via San Cristoforo n. 24)**

**b) Ex Macello di San Matteo della Decima decreto n. 330 del 10/06/2005, catastalmente identificato al Foglio 16 mappali 291, 76, A, 43, 176 (via Cento nn. 190, 193, 195, 196)**

Relativamente alla coerenza con la pianificazione urbanistica occorre nuovamente evidenziare **l'interferenza del progetto con la fascia di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 individuata nella Tavola T1.1° del PSC e disciplinata dall'art. 54 delle NTA del PSC.**

**L'area di progetto è infatti contigua al corso d'acqua localizzato a nord dell'area di intervento e interferisce con la fascia di tutela di 150 m delle acque pubbliche.**

Il suddetto articolo 54 delle NTA del PSC definisce la fascia di tutela come fascia *"corrispondente a 150 metri dalle sponde o piede degli argini fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico*

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775". Nello specifico si ritiene necessario richiamare anche la proposta di diniego dell'Autorizzazione paesaggista dalla quale si evince quanto segue:

*"In particolare a seguito dell'istruttoria dell'intervento proposto e le relative integrazioni si sottolinea che la tutela data dal vincolo "Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 – Art. 54 NTA PSC" non si limita alla porzione di area addossata al Canale, ma prevede il rispetto di tutta l'area di tutela ricompresa nei 150 m di distanza dall'oggetto vincolato".*

Come evidenziato anche nei paragrafi precedenti l'area di intervento è localizzata in aree esterne al territorio urbanizzato in ambiti definiti dal PSC come segue:

- *"Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi – APR";*
- *"Ambito di possibile trasformazione per usi residenziali e/o di servizio – ARS"*

Entrambi gli ambiti di cui sopra fanno parte del macro-ambito denominato *"Territorio urbanizzabile"* e la loro regolamentazione è descritta nel dettaglio al CAPO III dello stesso PSC. Tali ambiti possono essere attuati (qualora ne ricorrano i presupposti) attraverso appositi strumenti di natura attuativa quali il Piano Operativo Comunale (POC) di cui alla LR 20/2000 e/o attraverso gli Accordi operativi di cui all'art. 38 della LR 24/2017 da avviare ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale di cui sopra.

L'attuazione è subordinata al rispetto dei parametri definiti dalle NTA del PSC e in coerenza con gli usi in esso definiti e con le disposizioni della LR 24/2017 anche con riferimento alla conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della stessa Legge regionale.

Nello specifico, gli *"Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali ARS"* sono rappresentati dagli ambiti *"potenzialmente oggetto di trasformazione urbana, finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale e/o ad incrementare il sistema delle dotazioni territoriali"* e sono disciplinati dall'art. 32 delle NTA del PSC.

L'art. 32 di cui sopra prevede in particolare una **norma di carattere generale** per tutti gli ambiti ARS secondo la quale *"non è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di parchi fotovoltaici (...)".*

Gli *"Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi – APR"* sono invece definiti dal PSC come *"porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica intensiva finalizzate ad espandere il tessuto urbano caratterizzato dalla concentrazione di attività produttive".*

Negli ambiti APR e ai sensi dell'art. 34 del PSC *"in attesa della formazione del POC per l'attuazione degli interventi di espansione del tessuto urbano per attività produttive, è ammessa la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. La realizzazione di impianti fotovoltaici che utilizzino una ST superiore a 2.000 mq (parchi fotovoltaici) è subordinata alla predisposizione di uno studio che valuti anche gli specifici aspetti di impatto ambientale e di inserimento paesaggistico."*

Ai sensi degli artt. 32 e 34 di cui sopra negli ambiti ARS e APR gli interventi devono, in ogni caso, svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzione di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti.

## **2.4 Conclusioni**

Con riferimento all'oggetto del procedimento e alla coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica si richiama quanto già comunicato con la nota PG 40839/2022 del 30/06/2022 nell'ambito della Conferenza di Servizi sopra citata così come integrata dalle valutazioni effettuate nell'ambito della presente relazione. **Pur demandando l'assunzione della determinazione finale all'Ente procedente, da effettuarsi sulla base delle valutazioni che verranno espresse in sede di conferenza conclusiva, con la presente si esprime una valutazione negativa sulla proposta in oggetto sulla base delle valutazioni di seguito elencate:**

### **2.4.1 Oggetto della proposta**

Con riferimento all'**oggetto del PAUR** e alla necessità di produrre delucidazioni circa la **"Relazione esistente tra impianto fotovoltaico e produzione di idrogeno"** occorre evidenziare quanto segue:

La proposta è stata presentata quale *"Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN"*. Tuttavia, anche a seguito delle integrazioni prodotte non risulta chiara quale sia l'attività principale del progetto proposto rilevando che l'attività prevalente pare costituita dall'impianto di produzione di energia derivante dall'impianto fotovoltaico. A tal fine si dà atto, ad esempio, della tabella elaborata dal proponente al fine di chiarire il rapporto tra l'impianto fotovoltaico e l'impianto di idrogeno e finalizzata ad evidenziare l'efficienza dell'investimento dell'impianto stesso. Da tale analisi si deduce, ad



esempio, che i ricavi annuali generati dalla vendita di energia prodotta dal fotovoltaico sono pari annualmente a circa un milione duecentomila euro, mentre i ricavi generati dalla vendita di idrogeno sarebbero pari a 200mila euro circa. Dalle integrazioni di cui sopra si evince altresì che “Tuttavia, ad oggi, mentre la sostenibilità dell'intervento è garantita con certezza, dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, il commercio dell'idrogeno prodotto attualmente, non esistendo un off-taker certo” non è sostenuta, quanto meno sicura.”

Sembrerebbe dunque che l'attività di produzione di idrogeno, che è presentata quale oggetto principale dell'intervento, sia in realtà secondaria e che l'attività prevalente sia la produzione di energia dall'impianto fotovoltaico.

Visto quanto sopra **si ritiene che la proposta non sia coerente con l'oggetto principale della richiesta di autorizzazione** (Hub idrogeno).

#### 2.4.2 Tutele viabilità e canali storici

Relativamente alla viabilità e ai canali storici si richiamano le considerazioni effettuate nel paragrafo 2. 2.2 con particolare riferimento alla necessità del rispetto della tutela esistente sul “Canale di Cento”.

Il corso d'acqua di cui sopra fa parte, infatti, del sistema dei vincoli individuati dal PSC vigente che lo classifica come **corso d'acqua tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04** e l'area interessata dal progetto interferisce con la relativa fascia di tutela. A tal fine **si sottolinea che la proposta in oggetto non appare coerente con gli obiettivi di tutela del bene e con le disposizioni del Dlgs 199/2021 precedentemente citato.**

#### 2.4.3 La realizzazione e la scelta localizzati dell'edificio denominato “Hub di ricerca”.

In merito alla **realizzazione dell'edificio** da adibire a “spazio condiviso a Università, start-up, aziende dove poter attuare studi e progetti di ricerca su tema idrogeno” si ritiene che **le integrazioni prodotte non chiariscano in maniera esaustiva quale sia l'interesse pubblico di tale opera**, rilevato anche quanto evidenziato in merito, in sede di conferenza di servizi dal Comune di San Giovanni in Persiceto.

Si evidenzia a tal fine che **la realizzazione del fabbricato di cui sopra, non pare riconducibile alle opere di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003** il quale dispone che “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”

A integrazione di quanto sopra occorre, altresì, evidenziare che seppur il progetto sia stato proposto come “punto di sviluppo, ottimizzazione e scale-up per società che producono elettrolizzatori, celle a combustibile, impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno; dovrà funzionare in una modalità mista tra incubatore, fornitore di servizi e coworking, potrà essere punto di scambio e testing per idee nuove di start up ed università”, dalla documentazione agli atti non pare desumersi tuttavia quali siano, o saranno, i soggetti pubblici eventualmente coinvolti nella attività di cui sopra.

Riguardo alla **scelta localizzativa del fabbricato** di cui sopra si rende noto che non è stata fornita risposta adeguata alla richiesta di chiarimenti rispetto alla scelta localizzativa, che **non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per gli ambiti APR di cui all'art. 34 comma 1 del PSC** di san Giovanni in Persiceto il quale prevede che: “gli interventi debbano svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzione di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti”.

#### 2.4.4 Il Consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale n. 24/2017

Relativamente al **consumo di suolo**, ai sensi degli artt. 5 e 6 della LR 24/2017 occorre evidenziare che anche alla luce di quanto espresso al punto 3 la proposta comporta conseguentemente consumo di suolo in quanto localizzato fuori dal confine del TU. Secondo l'art. 6 comma 5 della LR 24/2017, infatti, “Previo valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione: di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico.”

#### 2.4.5 La scelta dell'area di intervento

In merito alla localizzazione e alla superficie territoriale occupata dal progetto si evidenzia, anche con riferimento a quanto già evidenziato, che **non sono stati forniti adeguati chiarimenti in merito alla necessità di includere nel progetto anche l'“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” (ARS)**, per la quale si prevede la riperimetrazione e la modifica della classificazione urbanistica in “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi” (APR) al fine di permettere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Tale ambito ARS si colloca a ridosso del territorio

urbanizzato, così come cartografato nel PSC, tuttavia, allo stato attuale, non è edificato ma appare libero da qualsiasi infrastruttura. La previsione di progetto crea pertanto oltre alla discontinuità rispetto al territorio urbanizzato anche rispetto al resto dell'impianto fotovoltaico proposto nell'attuale ambito APR.SG\_I. Relativamente a quanto già evidenziato nel paragrafo 2.3 *"Inquadramento con gli strumenti urbanistici comunale (PSC e RUE)"* si evidenzia, altresì, che la proposta di variante non tiene sufficientemente conto di una norma di carattere "generale" dettata dall'art. 32 delle NTA del PSC che prevede per tutti gli ambiti ARS la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di parchi fotovoltaici.

Sulla base della documentazione prodotta, **non si ritiene pertanto giustificata la scelta della realizzazione di un impianto fotovoltaico così come proposto e che interessa entrambi gli ambiti ARS e APR** (uno dei quali vocato alle trasformazioni di tipo "residenziale" che non ammetterebbe tale utilizzazione del suolo) configurandosi come **proposta frammentata e discontinua nel suo sviluppo planimetrico con conseguente occupazione di territorio "libero" non giustificata.**

Tali valutazioni sono effettuate anche con riferimento a quanto evidenziato nel paragrafo 2.4.1 "Oggetto della proposta" circa la **insufficiente motivazione sulla necessità di realizzazione di un impianto fotovoltaico delle dimensioni e della potenza proposti** nell'ambito di una istanza finalizzata alla realizzazione di un Hub per la ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno.

### 3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

#### 3.1 PREMESSA

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle varianti agli strumenti urbanistici comunali.

Considerato che, il PAUR in oggetto, include anche la procedura di VIA e che gli Enti di cui sopra si sono espressi nell'ambito della conferenza di servizi anche relativamente alle tematiche inerenti la Valsat della variante urbanistica con la presente si prende atto delle valutazioni ambientali espresse così come si evince anche dalla bozza di Verbale della conferenza di Servizi pervenuto con nota PG 44891 del 18/07/2022 e del quale si riportano le criticità evidenziate nello stesso.

Si richiamano, altresì, le valutazioni di cui al punto 2.4 "Conclusioni" della presente Relazione.

Si evidenzia inoltre che, in applicazione dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Città metropolitana esprime inoltre il parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato A).

#### 3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Nell'ambito della Conferenza di servizi e così come si evince dalla bozza di verbale inviato da ARPAE AACM con nota PG 44891 del 18/07/202 sono pervenuti:

- Pareri positivi dei seguenti Enti: Terna Rete Italia S.p.A, AUSL Bologna.
- Pareri favorevoli con prescrizioni dai seguenti Enti: Hera S.p.A., Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio della Bonifica Burana, Città Metropolitana di Bologna Area Sviluppo Delle Infrastrutture, Città Metropolitana di Bologna Area Pianificazione Territoriale, Marina Militare, Comando vigili del fuoco di Bologna.
- Pareri negativi dai seguenti Enti: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Comune di San Giovanni in Persiceto (rispetto a variante urbanistica, VIA e Autorizzazione Paesaggistica).
- Nulla Osta da parte dei seguenti Enti: Terna Rete Italia S.p.A, Ministero dello Sviluppo Economico, Aeronautica Militare.
- ENAC ha comunicato la conclusione del procedimento ex art. 2 co.1 L. 241/90, in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico
- Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ha inviato il diniego al nulla osta in merito alla Autorizzazione Paesaggistica

Relativamente ai pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi (e così come si evince dalla bozza di verbale di cui sopra) si richiama, in particolare, il parere espresso dal Comune di San Giovanni in Persiceto pervenuto anche alla Città metropolitana con nota PG 41978 del 04/07/2022 e con il quale è stata inviata la seguente documentazione:

- Parere negativo in merito alla variante urbanistica
- Parere negativo in merito alla VIA e all'autorizzazione paesaggistica
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 01/07/2022

Come si evince dalla Bozza di Verbale sopra citato, durante il periodo di deposito è pervenuta una osservazione che riguarda l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dunque non attiene alla valutazione di impatto ambientale e alla contestuale valutazione di sostenibilità ambientale. Oltre agli aspetti urbanistici già esposti nel paragrafo 2.4, ai fini della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale si dà atto che dalla bozza di verbale conclusivo della conferenza di servizi emergono le seguenti criticità che di seguito si riportano:

**- Impatto sulle acque e relative infrastrutture di distribuzione e raccolta delle stesse**

Nella documentazione viene indicato che l'approvvigionamento idrico per il funzionamento dell'HUB sarà effettuato utilizzando esclusivamente acqua di acquedotto, prevedendo un consumo pari a circa 4,5 m<sup>3</sup>/h di acqua, dei quali 0,2 m<sup>3</sup>/h di acqua per elettrolisi e 4,32 m<sup>3</sup>/h per servizi igienici dell'hub di ricerca. Conteggiando 8 ore/giorno di servizio dell'impianto risulta un consumo di acqua potabile pari a circa 36.000 litri al giorno, ovvero 13.140 m<sup>3</sup>/anno. Alla luce della crisi idrica che interessa ormai tutto il territorio italiano, e in particolare la regione Emilia-Romagna, si tratta di volumi molto importanti di acque potabili. Inoltre non è stato presentato un piano di recupero e riciclo nel sistema produttivo delle acque di scarto provenienti dall'impianto stesso: si prevede infatti di scaricare 120 lt/h di acque a concentrazione salina e pH 12 (molto alcalino), raccogliendole in un apposito serbatoio da 5000 litri per farne un uso irriguo delle aree verdi e per il lavaggio dei pannelli fotovoltaici. Si esprime forte perplessità per tale uso a causa di questa elevata alcalinità, e si evidenzia la sussistenza del problema dell'accumulo della medesima acqua nel corso della stagione autunno-invernale, periodo nel quale non sussiste la necessità di irrigare. Sarebbe stato opportuno valutare la sostituzione dell'impianto di osmosi presentato con un sistema più performante che garantisca un rendimento medio maggiore al fine di limitare l'acqua di scarto dallo stesso. In sintesi questi consumi di acqua non sono sostenibili dalla rete idrica potabile pubblica in quanto la portata massima erogabile da parte del GSII dalla rete acquedottistica esistente è di 0,2 l/sec. Pertanto dovrà essere valutata la riduzione dei consumi, l'approvvigionamento diversificato e il riutilizzo della stessa. Si esprime parere negativo anche in merito al tipo di impianto di depurazione proposto per il trattamento dei reflui assimilabili ai domestici, derivanti dai servizi igienici dell'HUB, in quanto è stata scelta la modalità a dispersione del refluo in uscita dalla fossa Imhoff. Tale modalità è inadatta a terreni argillosi e con falde molto superficiali come quelli interessati dall'intervento in oggetto.

**- Inadeguatezza delle fasce di mitigazione**

Le fasce di mitigazione proposte non sono sufficienti a garantire un adeguato inserimento ambientale e mitigazione visiva nei confronti delle aree residenziali, della viabilità storica e del corridoio ecologico multifunzionale dei corsi d'acqua situato a nord dell'intervento proposto.

Al riguardo si evidenzia la mancanza di ricucitura del sistema delle aree protette con gli elementi di valore ecologico e paesaggistico, che nella zona interessata dall'intervento sono rappresentate da un'area di tutela fluviale, da un nodo ecologico comunale, dal vincolo delle fasce di ambientazione e dal vincolo dei paleodossi.

Non è presente una adeguata valutazione che consideri tutti i possibili impatti significativi sull'ambiente, comprensivi degli aspetti della biodiversità, della flora e della fauna, del suolo, dell'acqua, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Nella valutazione degli impatti che il progetto può generare devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

**- Non adeguata valutazione delle alternative localizzative**

L'individuazione e valutazione delle alternative localizzative costituisce ai sensi dell'art. 18 LR 24/2017 e degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. 152/2006 elemento essenziale anche ai fini della Valutazione della Sostenibilità ambientale e territoriale da effettuarsi sulla base degli approfondimenti in sede di VIA. Pertanto la presente procedura di VIA ha lo scopo di valutare tutte le possibili alternative al progetto presentato indicando anche le ragioni della scelta effettuata al fine di rendere chiara la sostenibilità della proposta rispetto alle altre eventuali alternative.

Il D. Lgs. 156/2006 al Titolo I "Principi delle procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione di incidenza integrata ambientale (AIA)", art. 4 "Finalità", comma 3 recita "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica [...]". e al comma 4 prosegue "[...] la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto [...]". Sempre il medesimo decreto legislativo al comma 4 dell'art. 13 "Redazione del rapporto ambientale" disciplina "[...]Nel rapporto

ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. [...]

All'art. 5 "Contenimento del consumo di suolo" e all'art. 6 "Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile" della L.R. 24/2017 la Regione, in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha assunto l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. In particolare il comma 1, dell'art. 5 disciplina che "[...] il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse [...]" e prevede che nell'ambito nella procedura della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento siano necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo di suolo e la determinazione approvativa degli strumenti deve contenere specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere l'utilizzo di suolo ineditato. Infine il comma 5 dell'art. 6 premette "Previo valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo [...]"

La disamina delle alternative presentata dal proponente nell'elaborato "Lettera di risposta alle integrazioni" valuta esclusivamente i comparti produttivi elencati dal Comune nella richiesta delle integrazioni a titolo di suggerimento non esaustivo, risultando incompleta in quanto non sono state valutate nel territorio le aree produttive da riqualificare, le aree bonificate (sul territorio è presente l'area denominata "Ex-Razzaboni" area provvista della Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art.248 del D.Lgs 152/2006 come da Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2020 – 4185 del 9 settembre 2020 di ARPAE S.A.C. di Bologna) o in alternativa la possibilità di realizzare il progetto utilizzando le coperture (spesso da bonificare poiché in cemento amianto) dei capannoni presenti nelle zone artigianali di San Matteo della Decima o del Capoluogo. Inoltre le motivazioni addotte al non utilizzo delle ragionevoli alternative, di fatto presenti sul territorio, non sono tali da controbilanciare il consumo di 13 Ha di suolo vegetativo fertile, non sono argomentate e quindi non sono state valutate le specifiche e puntuali circostanze che costituiscono l'impedimento insormontabile all'utilizzo di una alternativa a consumo suolo 0.

Non si ritengono peraltro esaustive le motivazioni fornite dal proponente ad esempio in merito al "Comparto Bosco – San Matteo della Decima" laddove si evidenzia che "La superficie libera all'interno del presente comparto è pari a circa 12 ettari, dimensione paragonabile a quella di progetto ed inserita in area idonea all'installazione di impianti fotovoltaici come previsto dalla DAL; tuttavia, la conformazione frastagliata della superficie e la non disponibilità dell'area rendono il comparto in esame inadatto all'intervento proposto."

#### **- Diniego al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004**

Il Comune ha verificato che gli elaborati presentati in allegato alla richiesta di autorizzazione risultano completi, sia con riferimento alle disposizioni regolamentari edilizie, che alle indicazioni dell'Accordo sottoscritto il 9 ottobre 2003 tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31), e rispondenti al DPCM 12 dicembre 2005 nel merito della Relazione Paesaggistica, della documentazione tecnica, degli elaborati grafici e della documentazione fotografica prodotta ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi.

Constatato che l'area oggetto di intervento ricade in area tutelata per legge ai sensi del DLgs. 42/04, in quanto ricadente nella tipologia di cui alla lettera (c), del comma 1 dell'art. 142: "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Considerato che il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con DCC n°38 del 07/04/2011 e successiva Variante specifica n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 26/04/2018 include l'area di intervento in:

- APR - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi – Art. 34 NTA PSC; Sulle aree non è stata presentata manifestazione di interesse nell'ambito della procedura attivata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 24/2017, pertanto vige la disciplina del territorio agricolo, in quanto la previsione di "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" del PSC ad oggi non può essere attuata (comma 1 art. 4 L.R. 24/2017).
- (in parte) Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 – Art. 54 NTA PSC;
- (in parte) Alvei attivi ed invasivi dei bacini idrici - Art. 49 NTA PSC;
- (in parte) Fascia Tutela Fluviale PTCP - Art. 50 NTA PSC;
- Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso - Art. 77 bis;

- ZALQ1 – Zone di attenzione per liquefazione tipo 1 Art.62 ter NTA PSC;
- Unità di paesaggio - DOSSI DEL SAMOGGIA - Art 39 NTA PSC;
- (in parte) Corridoi ecologici locali - completamento - Art. 40.2 NTA PSC;
- (in parte) - Limiti di rispetto stradali - Art. 70 NTA PSC;
- (in parte) Dossi e paleodossi - Art. 58 NTA PSC;
- (in parte) Fasce d'ambientazione e protezione - Art. 9 NTA PSC;

Considerato che il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°39 in data 07/04/2011 (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011) e successive varianti, include l'area di intervento in:

- APR - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi – Art. 34 NTA PSC; Sulle aree non è stata presentata manifestazione di interesse nell'ambito della procedura attivata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 24/2017, pertanto vige la disciplina del territorio agricolo, in quanto la previsione di "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" del PSC ad oggi non può essere attuata (comma 1 art. 4 L.R. 24/2017).
- (in parte) - Limiti di rispetto stradali - Art. 70 NTA PSC;

Considerato che l'intervento proposto prevede:

il progetto di un Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 Mwp e relative opere di connessione alla RTN consistente nella realizzazione di:

campo di pannelli fotovoltaici a terra (altezza del pannello da terra 3,10 mt) per un'area di circa 13ha;

- siepe perimetrale,
- edificio per la ricerca,
- distributore dell'idrogeno per i veicoli;

Precisando che l'edificio e l'impianto di distributore non rientrano nell'area soggetta a vincolo, ma comunque si collocano negli areali contermini;

Tenuto conto della valutazione paesaggistica della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio che nella seduta del 28/06/2022 in merito alla congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo e la correttezza formale e sostanziale dell'intervento proposto, in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, ha espresso il seguente parere:

La CQAP esprime parere contrario:

"Visti gli elaborati di progetto si ritiene che il livello di approfondimento presentato, in particolare per quanto riguarda l'inserimento e la coerenza con il contesto paesaggistico di appartenenza (periurbano rurale di pianura) e il progetto del verde, sia insufficiente ai fini della valutazione della CQAP.

Si specificano di seguito nel dettaglio le motivazioni:

- non sono state considerate, in termini progettuali, in maniera esaustiva e integrata, tutte le complessità ambientali e paesaggistiche identitarie dell'area oggetto di intervento;
- la proposta progettuale appare decontestualizzata con riferimento al contesto periurbano rurale, con porzioni soggette a tutela paesaggistica, di cui è parte integrante;
- la scelta delle specie vegetazionali arboreo-arbustive (proposte come opere di mitigazione) e il loro disegno e orditura, deducibile solo da rendering, non sono stati opportunamente rappresentati (planimetria del verde stato di fatto e progetto) e dettagliate (in termini di tipo e modulo d'impianto) con diretto riferimento alle specie rurali con valore ecologico;
- non appare in alcun modo presa in considerazione la contiguità con il nodo ecologico locale area di rinaturalizzazione prossima al Canale di Cento.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del contesto paesaggistico di appartenenza (ambito rurale periurbano) e delle valenze ecologiche presenti seppur residuali (presenza rete idrografica), la Commissione ritiene il progetto presentato non coerente e, per tale motivo, esprime parere contrario. Una nuova soluzione progettuale dovrà prendere in considerazione i criteri progettuali e presentare gli elaborati sopra esposti."

Il Comune ritiene pertanto che l'intervento previsto risulti non in linea con le prescrizioni paesaggistiche degli strumenti sovraordinati e del PSC vigenti e non compatibile con la tutela dei valori riconosciuti dal vincolo, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti.

In particolare a seguito dell'istruttoria dell'intervento proposto e le relative integrazioni si sottolinea che la tutela data dal vincolo "Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 – Art. 54 NTA PSC" non si limita alla porzione di area addossata al Canale, ma prevede il rispetto di tutta l'area di tutela ricompresa nei 150 m di distanza dall'oggetto vincolato.

Inoltre, oltre a confermare gli aspetti esposti dalla CQAP, non vi sono elementi sufficienti a sostegno dell'inserimento dell'intervento nel paesaggio in quanto:

- non sono stati valutati per i pannelli dei cromatismi che riconducano ai colori del paesaggio oggetto di tutela;

- l'orditura dei pannelli è stata valutata al fine di ottenere la massima produzione di energia, ma non è stata fatta alcuna considerazione in merito a possibili mitigazioni in merito al contesto paesaggistico esistente, in particolare all'orditura dei campi e alla visuale aperta che attualmente connota il contesto;
- per tutto il perimetro del campo fotovoltaico viene proposta una siepe, comunque non orientata nei sensi del paesaggio esistente e con scelta di arbusti non idonei in quanto sono specie non autoctone o non caratterizzanti il paesaggio interessato.

**- Contrasto con le esigenze di salvaguardia e tutela degli elementi tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004**

*Preso atto dell'attuale quadro normativo di riferimento in rapida evoluzione, ed in particolare:*

- considerato quanto definito all'art.20 del D.Lgs. 199/2021 che definisce la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ed in particolare che per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (comma 5) pur riconoscendo che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee (comma 7),
- vista l'entrata in vigore del D.L. 50/2022 che all'art. 6 introduce modifiche all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 fornendo nuove indicazioni circa le aree idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare introduce tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili "le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di [...] un chilometro per gli impianti fotovoltaici",
- tenuto conto che il D.L. sopra richiamato mantiene ferma l'applicazione dell'art. 30 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021, che definisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica il Ministero della Cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante,

*Rilevata la situazione vincolistica dell'area in oggetto ed in particolare che:*

- il progetto interferisce parzialmente nel lotto Nord con Beni Paesaggistici di cui alla parte III del medesimo D.Lgs. 42/2004, in particolare con il Canale di Cento, che è tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett "c",
- buona parte della superficie del lotto Nord, è pertanto identificabile come area contermini a quella sottoposta a tutela paesaggistica,
- le aree oggetto di intervento ricadono in una fascia di rispetto minore di un chilometro rispetto ai seguenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i:
  1. Complesso Parrocchiale San Matteo della Decima decreto D.D.R. n. 862 del 17/10/2006, catastalmente identificato al Foglio 21 mappali A, 176, 43, 76 (via Cento 95),
  2. Ex Macello di San Matteo della Decima decreto n. 330 del 10/06/2005, catastalmente identificato al Foglio 16 mappali 52,62 (via San Cristoforo 24),
  3. Oratorio di San Matteo della Decima, tutela ope legis, catastalmente identificato al Foglio 20 mappali A (via 64),
  4. Cimitero di San Matteo della Decima, tutela ope legis, catastalmente identificato al Foglio 21 mappali B (via del Cimitero 1).
- l'edificio per la ricerca e l'impianto di distributore non rientrano nell'area soggetta a vincolo, ma comunque si collocano negli areali contermini.

*Considerato che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico di circa 12,5 Ha per 3,00 metri di altezza con annesso Hub di ricerca per lo studio e lo sviluppo di tecnologie connesse all'idrogeno (di dimensioni 57m per 12m ad un solo piano fuori terra) e impianto di produzione e distribuzione di idrogeno, da localizzarsi all'esterno del territorio urbanizzato, in un ambito a vocazione agricola identificato dal PTPR come "ambito n. 14 - Persicetano e asse centrale", distinta dal PTCP*



*nell'unità n°2 della Pianura Persicetana, in cui i caratteri strutturanti del paesaggio derivano quasi interamente dalla lenta trasformazione che l'agricoltura ha impresso sul territorio sin dall'epoca romana. Verificato, attraverso l'esame della documentazione resa disponibile, che la proposta progettuale risulta visibile dalle strade di maggiore percorrenza ovvero dalle principali prospettive visuali del contesto paesaggistico di riferimento, attraverso visuali radenti e ad altezza uomo. Valutate le caratteristiche tipologiche e formali nonché le modalità tecniche ed operative previste nel progetto, così come descritte negli elaborati tecnici allegati ed in particolare:*

- l'altezza delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici e la cromia di questi ultimi,*
- la tessitura del campo fotovoltaico e delle stringhe vegetate proposta sulla base del massimo sfruttamento delle risorse disponibili dichiarandola una lecita variazione sul tema (delle pratiche agricole) dettata da esigenze funzionali di massimizzazione del risultato auspicato,*
- la volontà di integrare nel contesto la nuova presenza senza volerla negare, principio che ha ispirato la progettazione delle opere a verde che, riprendendo l'orientamento delle stringhe fotovoltaiche (scongiurando l'interferenza di ombre), ricercano un effetto di dissolvenza e progressiva naturalizzazione dell'opera artificiale per avvicinarne le fattezze a quelle del contesto agricolo, la localizzazione dei filari arborei,*
- le opere di mitigazione previste in corrispondenza del Canale di Cento,*

*Tenuto conto che l'area individuata per la localizzazione dell'intervento non rientra tra quelle espressamente idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili in base al D.L. 50/2022; nelle more dell'individuazione, da parte della Direzione Generale di questo Ministero, dei criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, come previsto al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 50/2022, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica si ravvisano criticità di rilievo relativamente alla sostenibilità dell'intervento in termini generali di impatto paesaggistico ed ambientale, che di seguito si riportano:*

- 1. Il Canale di Cento, che è tutelato ai sensi dell'art.142 comma 1 lett "c" del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, lambisce l'area di intervento; di conseguenza sono presenti sia aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali sia aree contermini ad esse nel perimetro in cui è stata presentata la proposta progettuale. In particolare nell'area di tutela fluviale si prevede un rinfoltimento localizzato della vegetazione ripariale, oggi quasi completamente assente, che dalle foto simulazioni prodotte da via Cento, non sembra mitigare significativamente la presenza del campo fotovoltaico e si inserisce quasi come unicum nel contesto di riferimento.*
- 2. I due lotti di terreno interessati dall'intervento rientrano nella fascia di rispetto di Beni Culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali in base a quanto definito dal D.L. 50/2022. In aggiunta, considerata la morfologia pianeggiante dell'ambito, la proposta progettuale risulterebbe probabilmente visibile da tali immobili, mutandone il rapporto con il contesto.*
- 3. Il progetto si inserisce in un ambito non urbanizzato caratterizzato principalmente da campi coltivati in cui è ancora leggibile la maglia centuriale, con un campo fotovoltaico dalla superficie molto estesa (circa 12,5 Ha) e con un'altezza notevole (3,00 m) andando così a introdurre modifiche impattanti al contesto paesaggistico agricolo di riferimento, modificandone le visuali a lungo raggio nonché la caratteristica di tale ambito pianeggiante di potere tralasciare l'orizzonte. Dalle foto-simulazioni prodotte risulta infatti evidente come tale distesa di pannelli risulti visibile dalle strade di maggiore percorrenza ovvero dalle principali prospettive visuali del contesto paesaggistico di riferimento, attraverso visuali radenti e ad altezza uomo.*
- 4. L'intervento prevede l'inserimento di elementi estranei al contesto agricolo di pianura (pannelli fotovoltaici) che non sembrano cercare realmente di dialogare con esso al fine di ottenere una progressiva "naturalizzazione" dell'opera artificiale anche attraverso scelte distributive, morfologiche e cromatiche che rispettino in particolar modo le aree oggetto di tutela, bensì si ricerca di mitigarne la presenza dissimulando i pannelli fotovoltaici con la sola progettazione del verde.*
- 5. Nella tessitura delle stringhe fotovoltaiche e vegetate non è stata rispettata l'orditura strutturante del paesaggio, che deriva quasi interamente dalla lenta trasformazione che l'agricoltura ha impresso sul territorio sin dall'epoca romana. L'uso agricolo del suolo, attraverso la piantumazione di elementi vegetali, ha determinato tali orientamenti nella logica della massima produttività, evidentemente differente da quella attuabile con i pannelli fotovoltaici nel particolare ambito in esame, dove la massimizzazione del risultato produttivo auspicato non è ottenibile rispettando le componenti sistemiche del territorio.*

*Si ritiene pertanto l'intervento in contrasto con le esigenze di salvaguardia e tutela dell'area vincolata di riferimento e non compatibile con i valori paesaggistici ed ambientali del sito.*

- **Elevata distanza dell'impianto dal punto di produzione all'immissione in rete ed interferenze con la viabilità pubblica**

L'aver collocato un impianto di produzione di quasi 9 Mwp di energia elettrica in un'area lontana da altre zone artigianali/produttive con attività energivore, comporta la realizzazione di circa 10,5 km di scavi per la stesura dei cavi elettrici necessari per collegarsi alla più vicina cabina elettrica avente le necessarie caratteristiche tecnico-strutturali. Gli scavi avverranno per la maggior parte lungo strade pubbliche e il progetto di ripristino presentato non è congruo sia nei prezzi che nelle modalità operative: in merito al computo delle opere infrastrutturali allegato alla pratica in oggetto, sono state verificate le voci ed i prezzi inseriti, constatando che come prima cosa mancano i riferimenti del prezziario e delle voci che vengono utilizzate, al fine di poterne effettuare una corretta analisi dei costi indicati. Il Comune solitamente usa il prezziario regionale, ma in mancanza del riferimento di un qualunque prezziario utilizzato, per ogni voce serve una singola scheda di analisi prezzi mentre nel progetto vengono accorpate molte voci in una voce unica, la quale comunque pare essere molto inferiore ai prezzi di mercato. Anche per quanto riguarda la stesura del binder viene indicato che se ne posano 10 cm, uno spessore assolutamente insufficiente, che comporta la sottostima del quantitativo di materiale utilizzato, inoltre gli spessori indicati sono troppo bassi così come la larghezza del ripristino è troppo scarsa (per motivi di sicurezza viene richiesta tutta l'asfaltatura delle strade strette).

- **Carenze documentali**

Anche a seguito dell'analisi della documentazione integrativa, si ritiene permanga la mancanza di alcuni elementi progettuali propedeutici ad un contributo tecnico esaustivo in quanto risulta necessario:

1. prevedere la sostituzione del sistema di trattamento secondario dei reflui civili con uno conforme a quanto previsto dalla relativa Delibera Regionale;
2. fornire una planimetria di dettaglio riportante tutti i flussi dell'acqua potabile utilizzata per il processo produttivo, in cui sia visibile anche il collegamento dell'acqua di scarto con il serbatoio di accumulo;
3. ai sensi del D.P.R. 120/2017, presentare il piano definitivo di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti esplicitando quanto segue:
  - a. superficie e volume di scavo per il lotto 1
  - b. superficie e volume di scavo per il lotto 2
  - c. superficie, lunghezza e volume di scavo per gli scavi lineari;
  - d. determinazione del numero di punti di campionamento in funzione delle superfici;
4. attestare il rispetto alle BAT di settore e trasversali in quanto si rileva:
  - a. la necessità di un Sistema Gestione Ambientale;
  - b. la necessità di interventi volti ad un risparmio dei consumi idrici dell'impianto, differenziando gli usi industriali dai civili e prevedendo un piano di ricircolo dell'acqua utilizzata nel processo e recupero delle acque meteoriche (BAT 7 e BAT 8 del Bref CWW);
  - c. l'adozione di un piano di gestione dei rifiuti e del rumore (BAT 13 del Bref CWW);
  - d. la valutazione dell'ottimizzazione del processo (Bref SIC 5.3);
  - e. la minimizzazione delle emissioni fugitive (gassose e liquide) mediante l'applicazione di un programma di manutenzione (Bref SIC 5.13);
  - f. il completamento delle risposte (Bref ENE: BAT 27.9 e 27.10);
5. analizzare nell'ambito della relazione geologica l'assetto geologico, geotecnico e sismico dei terreni interessati dalla messa in opera del cavidotto, lungo quasi 10 km, e delle cabine. Nella componente suolo e sottosuolo non sono state fornite né analisi, né valutazioni relativamente agli impatti di tali manufatti;
6. fornire le dichiarazioni redatte e firmate a cura della/delle proprietà delle aree impattate dalle estensioni delle DPA associate agli elettrodotti in progetto, in cui le stesse dichiarano di impegnarsi che nelle porzioni, spazi e luoghi interessati dalle DPA non sarà consentita la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno, ottemperando all'art. 4 "Obiettivi di qualità" del DPCM 08/07/2003;
7. per quanto riguarda gli aspetti idraulici, non sono state presentate ai Consorzi interessati dalle interferenze del progetto proposto sui canali di bonifica (per attraversamento subalveo e/o parallelismo) le istanze di concessione/autorizzazioni previste dai vigenti Regolamenti consorziali. Gli enti competenti al rilascio delle concessioni sono Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio della Bonifica Burana e l'Ente di gestione del canale di Via delle Viole;
8. le specie arboree e arbustive indicate nel progetto di nuovo impianto, quale intervento di mitigazione paesaggistica dei pannelli e delle altre strutture/impianti devono essere adeguate al contesto agricolo in cui sono inserite. Mancano inoltre gli elaborati corredati di planimetrie di dettaglio esplicative della composizione del verde: sono infatti state presentate elaborati grafici con rendering fotografici dai quali non è possibile evincere le informazioni in merito all'esatta quantità, tipologia di specie, sesto di impianto, dimensioni delle piante messe a dimora, modalità di piantumazione e programma di manutenzione dell'impianto a verde.



### 3.3 ESITO DELLA VALUTAZIONE

In relazione alle competenze della Città metropolitana si dà atto dei pareri degli Enti pervenuti nell'ambito della conferenza di Servizi, così come si evince dalla bozza di verbale inviata da ARPAE AACM con nota PG 44891 del 18/17/2022.

Considerato inoltre che, il PAUR in oggetto, include anche la procedura di VIA e che gli Enti di cui sopra si sono espressi nell'ambito della conferenza di servizi anche relativamente alle tematiche inerenti la Valsat della variante urbanistica si prende atto delle valutazioni ambientali espresse dagli enti competenti e si rimanda alle specifiche valutazioni del Rapporto Ambientale conclusivo della VIA contestuale al PAUR in oggetto.

Al fine della valutazione conclusiva della proposta in oggetto si evidenziano, tuttavia, le numerose criticità emerse rispetto alla proposta in oggetto, con particolare riferimento ai temi sopra evidenziati quali, ad esempio: l'oggetto della proposta, l'inserimento paesaggistico e l'impatto sulle acque, la scelta dell'area di intervento e la valutazione delle alternative localizzative, la coerenza con il D.Lgs 199/2021 con particolare riferimento al contrasto con le esigenze di salvaguardia e tutela degli elementi tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. ecc...

**Tutto ciò premesso si demanda, infine, alla competenza dell'Ente procedente la determinazione finale da assumersi sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi conclusiva** evidenziando, in particolare, il diniego al nulla osta in merito alla Autorizzazione Paesaggistica espresso Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara richiamato nella bozza di verbale sopra citata nonchè il parere del Comune di San Giovanni in Persiceto pervenuto con nota PG. 41978 del 04/07/2022;

Relativamente a quanto sopra si richiamano, infine, le disposizioni della LR 4/2018 con particolare riferimento all'art. 21 il quale prevede che **il provvedimento autorizzatorio unico costituisca variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, positiva sulla variante stessa**, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, **e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.**

### 3.4 VALUTAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI SISMICI

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 ed in conformità con la D.G.R. 476 del 12 aprile 2021, entrata in vigore il 20 aprile 2021 e della D.G.R. 564 del 26 aprile 2021, entrata in vigore il 12 maggio 2021, è stata visionata la relazione geologico - geotecnica e sismica. Tale verifica ha valutato la compatibilità delle previsioni considerate con le condizioni di pericolosità sismica locale dell'areale oggetto di studio. Le elaborazioni e verifiche effettuate, finalizzate alla definizione e conseguente riduzione del rischio sismico, sono da ritenersi idonee e complete.

## 4. ALLEGATI

- Allegato A: Parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008) PG 45048 del 18/07/2022.

La funzionaria incaricata  
Servizio Pianificazione del territorio  
Geol. Eleonora Crescenzi Lanna

La Responsabile  
Servizio Pianificazione del territorio  
Arch. Maria Grazia Murru  
(Documento firmato digitalmente)